



## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia**

### **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO ISTITUITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 20 giugno 2017**

#### **Art. 1**

##### **(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di Studio, scientifici e culturali (di seguito, per brevità denominate "Commissioni" e "Gruppi") istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia. Le Commissioni e i Gruppi di Studio operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato.

Il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di Studio è regolato dalle seguenti disposizioni.

#### **Art. 2**

##### **(Definizioni)**

Ai fini del presente regolamento:

- a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia;
- b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
- c) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio;
- d) per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine ad una o più Commissioni e/o Aree di intervento;
- e) per Iscritto si intende l'Iscritto all'Albo;
- f) per Commissione si intende una Commissione istituita dal Consiglio composta da Consiglieri dell'Ordine ed Iscritti, ai sensi del presente regolamento;
- g) per Aree si intendono le materie di intervento definite dal Consiglio suddivise in Gruppi di Studio;
- h) per Gruppo si intende un gruppo istituito dal Consiglio composto da Iscritti che hanno comunicato la propria disponibilità, costituito ai sensi del presente regolamento;
- i) per Responsabile si intende l'Iscritto, nominato dal Delegato, che coordina il Gruppo;
- j) per Segreteria si intende la Segreteria dell'Ordine.

#### **Art. 3**

##### **(Finalità delle Commissioni e dei Gruppi)**

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
  - 1.1 Commissioni alle quali sono affidati i seguenti compiti:
    - a) trattare tematiche istituzionali, proprie dell'Ordine, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa



## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia**

comunicazione al Consiglio per il tramite dei Consiglieri Delegati;

- b) favorire l'aggregazione degli Iscritti anche attraverso l'organizzazione di eventi ludico/culturali non compresi nelle tematiche proprie della professione.

1.2 Gruppi ai quali sono affidati i seguenti compiti:

- a) fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti specifici del Gruppo;
- b) trattare argomenti tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dai singoli Gruppi, previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Consiglieri Delegati;
- c) proporre al Consiglio, per il tramite dei Consiglieri Delegati, eventi formativi predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.

2. L'attività delle Commissioni e delle Aree sarà coordinata dai Consiglieri Delegati.

3. L'attività dei Gruppi sarà coordinata dal Responsabile coadiuvato da un vice Responsabile.

4. Il Consiglio potrà istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni e/o Gruppi per la trattazione di argomenti di comune interesse.

### **Art. 4**

#### **(Consigliere Delegato)**

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Delegati per le singole Commissioni e le singole Aree.

2. Il Delegato ha il compito di:

- a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine;
- b) proporre al Consiglio i nominativi dei responsabili e vice responsabili dei Gruppi rientranti nelle proprie Deleghe;
- c) pianificare, in accordo con il responsabile del Gruppo l'attività sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio;
- d) illustrare al Consiglio l'attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
- e) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle Commissioni e dei Gruppi;
- f) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni delle Commissioni e dei Gruppi;
- g) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendono interventi e comunicazioni delle Commissioni e dei Gruppi.

3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega un altro membro del Consiglio stesso.



## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia**

### **Art. 5**

#### **(Nomina delle Commissioni e dei Gruppi, composizione e durata)**

1. Il Consiglio determina le Commissioni e le Aree e ne nomina i delegati.
2. Le Commissioni ed i Gruppi possono essere composti non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all'Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono dare un apporto sulle materie oggetto di studio o ricerca.
3. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti tra gli Iscritti all'Ordine che hanno presentato la propria candidatura a partecipare agli stessi e vengono nominati dal Consiglio. Poiché l'attività della Commissioni e dei Gruppi si fonda sullo spirito di servizio, è necessario che all'adesione faccia seguito una concreta e fattiva partecipazione ai lavori.
4. Ciascun Iscritto all'Ordine può far parte di non più di due Commissioni e/o Gruppi.
5. La nomina a Componente della Commissione e/o del Gruppo deve essere comunicata in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell'Ordine.
6. L'accettazione della nomina a componente della Commissione e/o del Gruppo deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni.
7. Il componente della Commissione e/o Gruppo che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio, su proposta del Delegato.
8. Le Commissioni e i Gruppi hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio stabilisca una durata minore.

### **Art. 6**

#### **(Funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi)**

1. Le Commissioni e/o Gruppi sottopongono, per il tramite dei Responsabili, una proposta di lavoro ai Consiglieri delegati.
2. La proposta è predisposta dai membri della Commissione e/o del Gruppo e deve contenere:
  - a) l'argomento di lavoro della Commissione e/o del Gruppo;
  - b) il programma di lavoro con i relativi tempi di esecuzione.
3. Le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi dovranno essere oggetto di verbalizzazione a cura del Responsabile.

### **Art. 7**

#### **(Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi)**

Ogni Commissione e Gruppo, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio di pubblicizzarne i risultati con la diffusione e/o divulgazione degli atti o elaborati.

Il Consiglio procede all'esame e delibera le modalità, i limiti e i criteri che ritiene più opportuni per la diffusione e/o divulgazione, adottando una o più delle seguenti modalità:

- a) convegno di presentazione dei lavori;
- b) documento pubblicato sul sito Internet dell'Ordine;



## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia**

- c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Italia;
- d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- e) pubblicazione dei lavori.

Le spese di pubblicizzazione sono a carico del Consiglio.

### **Art. 8**

#### **(Spese di funzionamento)**

1. In linea generale l'attività svolta dalle Commissioni e dai Gruppi non deve comportare oneri a carico del Bilancio dell'Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione, da parte del Delegato della Commissione o del Responsabile del Gruppo, del budget.
3. Gli incarichi di Delegato, di componente della Commissione, di Responsabile, di vice Responsabile e di componente del Gruppo sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

### **Art. 9**

#### **(Organizzazione di convegni, manifestazioni ad eventi, proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione o del Gruppo)**

1. Il contenuto dei convegni (data, luogo dell'evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente sottoposto e approvato dal Delegato d'Area che sottoporrà al Consiglio.
2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione e/o del Gruppo deve essere preventivamente sottoposta ed approvata dal Delegato.
3. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere predisposte dalle Commissioni o dai Gruppi sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine, fermo restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale.
4. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio.
5. I componenti della Commissione e dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori.

### **Art. 10**

#### **(Norme deontologiche)**

1. Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio nazionale.



## **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia**

2. Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente di Commissione o del Gruppo, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, fermo restando la possibilità di indicarlo nei curricula personali. L'incarico di componente di Commissione o del Gruppo non può essere invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.
3. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano ad informare il Consiglio in merito ad eventuali conflitti di interessi.

### **Art. 11 (Autorizzazione al trattamento dei dati personali)**

I componenti delle Commissioni o dei Gruppi con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione o del Gruppo, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Art. 12 (Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.